

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca		
	C.P.I.A. di Rovigo Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti Via Mozart, 8 - 45100 Rovigo Tel: 0425.471639 Fax: 0425.417147 c.f.93036500291 e-mail: romm052008@istruzione.it pec: romm052008@pec.istruzione.it	  FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 <small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</small>  <small>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Progetti Strutturali e Operativi Fondi Strutturali Europei 2014-2020</small>

Allegato 1 - Collegio dei docenti del 25.05.18

Criteria di Validazione dell'anno scolastico - Percorsi primo livello – primo periodo, approvati dal collegio dei docenti del 25.05.18, delibera n. 10.

Per la validazione dell'anno scolastico il collegio dei docenti fa riferimento alla Circolare ministeriale n.9 del 03.11.17, paragrafo 1, punto 2, lettera a), dove si legge che i docenti devono *“accertare l'effettivo svolgimento del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale verificando la prescritta frequenza (almeno il 70% del PSP) ai fini dell'ammissione all'esame di Stato. Al riguardo, si precisa che il monte ore del PSP è pari al monte ore complessivo del primo periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti (pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione, di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12).*

In applicazione di quanto previsto dalla legge, il Collegio dei Docenti delibera i seguenti criteri di deroga per la validazione dell'anno scolastico, cui si atterranno i Consigli di livello in sede di scrutinio finale:

1- va valutato il tipo di assenze effettuate, avendo un particolare riguardo per quelle dovute a motivi di salute, lavoro o ricongiungimento familiare per i corsisti stranieri che ritornano al paese d'origine;

2-va considerato se le assenze effettuate, pur sempre motivate e possibilmente documentate, abbiano compromesso significativamente il percorso scolastico. Nella Circolare ministeriale sopracitata, allo stesso punto, si legge infatti: *“Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione della stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'esame di stato.”*